



## **AVVISO PUBBLICO**

### **PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE RETTA RIVOLTA ALL'UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI AMBITO VALERE SU FNPS, FRPS e FNA**

#### **PREMESSO CHE**

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" prevede il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Specificando inoltre che ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" prevede che i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali

La Legge 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

**PRESO ATTO** della D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, come integrata e modificata con D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018, concernente la "Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei Servizi Socio assistenziali" e l'approvazione dell'elenco degli ambiti territoriali ottimali;

**VISTA** la D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto la "*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003*" la



quale definisce il un nuovo assetto amministrativo che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, riservando all'Ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali;

#### **VISTO:**

- Il Regolamento n.22/2019 “*Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*”, con relativo allegato A “*requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni*” e allegato 1 “*Tipologie strutture- rette - modalità di calcolo*”;

#### **VISTA:**

- la D.G.R. n. 669 del 14 dicembre 2022, pubblicata sul BURC n. 294 del 21 dicembre 2022, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento n. 22/2019 e all’Allegato 1 che sostituisce integralmente l’Allegato 1 della DGR 503/2019;
- la D.G.R. n. 735 del 28 dicembre 2022, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, con la quale è stato confermato quanto disposto con la precedente deliberazione n. 669 del 14 dicembre 2022, con la sola modifica relativa all’importo della franchigia;
- la D.G.R. n. 499 del 26/09/2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 212 del 28 settembre 2023. avente ad oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. ” e s.m.i.*”, con la quale la Regione Calabria ha approvato:
  - ✓ l’**Allegato** denominato “**Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22**”;
  - ✓ l’**Allegato** denominato “**Modifiche all’Allegato A al Regolamento 22/2019**”;
  - ✓ l’**Allegato 1** concernente “**Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo**”;

s.m.i. la D.G.R. n. **512** del **29/09/2023**, pubblicata sul BUR Calabria n. **217** del 04 ottobre 2023, avente ad oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i.*” e - **Preso d’Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12<sup>^</sup>**- “con la quale la Regione Calabria:

- ✓ ha preso atto del parere positivo n. 30/12<sup>^</sup> espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, in merito alla Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023 ed ai relativi allegati, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8 e all’art. 29, comma 7 della legge regionale n. 23/2003;
- ✓ ha approvato definitivamente gli allegati alla D.G.R. 499/2023;



#### **VISTO:**

che sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. **214** del **29/09/2023** è stato pubblicato il **REGOLAMENTO REGIONALE** <<Modifiche al Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n.22 *PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ*>>, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 29 settembre 2023, assegnando il **numero 10** della serie dei Regolamenti regionali dell'anno 2023;

**PRESO ATTO CHE** la D.G.R. n. 499/2023, ha, tra l'altro, stabilito che:

- ✓ l'Allegato 1 sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla D.G.R. 735/2022;
- ✓ che tutti i servizi socioassistenziali autorizzati al funzionamento hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni dettate dal "*Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22*" e dall'Allegato denominato "*Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019*",
- ✓ che tutte le disposizioni di cui all'Allegato 1 (nuovo regime tariffario, modalità di determinazione della compartecipazione, livelli di ISEE) trovano applicazione a decorrere dal **1° gennaio 2024**;

**VISTA** la Deliberazione n. 72 del 04.03.2024 la quale stabilisce che il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone, residenti nel proprio ambito, minori, adulti, anziani e disabili, autorizzate all'accesso ai servizi socioassistenziali in strutture socio assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, o domiciliare avviene nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Il Comune capo Ambito in relazione alla capacità economica dell'utente, interviene, attraverso disponibilità programmate, con un contributo per il pagamento della retta di servizi alla persona. La misura del contributo erogabile dall'Ente pubblico (compartecipazione), qualora assegnata al beneficiario, ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico dell'ospite e dei familiari civilmente obbligati.
- chiunque usufruisca delle prestazioni sociali, offerte tramite i servizi domiciliari è tenuto a compartecipare al pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica personale e/o del proprio nucleo familiare, per tramite dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normative vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014), nelle modalità previste dall'Allegato ;
- Fermo restando il principio di libera scelta del servizio da parte del cittadino e la definizione di uno specifico progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano, nel quale



dovranno essere previsti obiettivi mirati al recupero dello stato di bisogno con indicazione della relativa tempistica, e verifica dei risultati, il limite massimo dell'integrazione non potrà superare l'importo massimo della retta;

- Il costo dei servizi, ovvero il contributo per il pagamento della retta da erogare alle strutture socio assistenziali, residenziali e semiresidenziali, e per i servizi di assistenza domiciliare è quantificato secondo quanto indicato nella Tabella "IMPORTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI" allegata alla Deliberazione n. 72 del 04.03.2024 e per ciascuno di esso dovrà essere detratto l'importo a carico dell'utente, se dovuto;
- Per i servizi di assistenza domiciliare a minori non è prevista alcuna compartecipazione da parte dell'utente minore;
- Le rette saranno riparametrate nei modi previsti dalla legge in relazione agli aggiornamenti dei contratti collettivi Nazionali di Lavoro;
- il cittadino si avvale del principio di libera scelta del servizio tra i soggetti convenzionati ai servizi domiciliari dall'ATS di Vibo Valentia;
- il limite massimo dell'integrazione non potrà superare l'importo massimo della retta.
- il Comune capo Ambito, competente per residenza dell'utente, che riceve l'istanza di presa in carico, è tenuto a verificare, prima dell'erogazione del servizio, se lo stesso utente ha una situazione economica tale da poter corrispondere autonomamente la retta o se sia necessaria l'integrazione da parte comunale;
- al fine dell'ammissione alla compartecipazione della retta, il Comune capo Ambito, per tramite del Comune di residenza o del Servizio Sociale Professionale, dovrà verificare, prima dell'avvio del servizio, la situazione economica dell'utente secondo quanto disposto dall'Allegato 1 e comunicare allo stesso e/o ai familiari di riferimento le modalità previste per l'integrazione della stessa;
- l'ISEE, è uno degli strumenti necessari per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune capo Ambito, in quanto l'ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti.
- per determinate tipologie di servizio il calcolo della compartecipazione è ottenuto mediante l'utilizzo dei redditi della persona, indipendentemente dal valore ISEE di accesso.
- Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di accesso ad un servizio di natura domiciliare, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate;

#### **DATO ATTO CHE**

- la compartecipazione alla spesa da parte dell'Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio.
- resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale competente.

**PRESO ATTO** delle Linee guida dei Fondi trasferiti all'ATS dalla Regione Calabria (FNPS, FRPS, FNA etc.) che prevedono l'applicazione della normativa in vigore per forme di partecipazione dell'utente all'onere dei costi



**PRESO ATTO CHE** il presente avviso, emanato dall'Ambito territoriale sociale di Vibo Valentia, intende promuovere la presa in carico degli utenti in maniera continuativa (a sportello), nel rispetto delle Linee guida dei fondi di riferimento, della capacità economica dell'Ente, il tutto a seguito di programmazione determinata dalla Conferenza dei Sindaci.

**TENUTO CONTO** di quanto premesso e considerata la necessità di procedere, anche a seguito dell'approvazione dei nuovi modelli di calcolo di compartecipazione ai costi dei servizi approvati dalla Regione Calabria e che trovano applicazione dal 01.01.2024, all'avvio di nuove procedure di ammissione a compartecipazione della retta, a favore di nuova utenza da prendere in carico e di quella già fruitrice di servizi socioassistenziali.

**DI SPECIFICARE** che l'istanza prodotta dall'utente non dà alcun diritto all'ammissione al beneficio e che la stessa è determinata solo da atto successivo riconosciuto in presenza di comunicazione/impegno di spesa a favore del richiedente;

**DI SPECIFICARE** che, ai sensi del Regolamento n.22/2019 e ss.mm.ii., tale atto non determinerà a carico del Bilancio dell'Ente alcun onere aggiuntivo;

**VISTO** l'art.29 del Regolamento n.22/2019 con cui è individuata la figura del Responsabile dell'Ufficio con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano,

## **RENDE NOTO**

Che è aperta la procedura di presa in carico e ammissione a compartecipazione alla retta, per i servizi domiciliari rivolti a cittadini dell'Ambito territoriale di Vibo Valentia, residenti nei Comuni di Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Stefanaceni, Vibo Valentia che necessitano di accesso ai servizi di tipo domiciliare;

### **Art. 1 OGGETTO**

Il presente Avviso regola l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare le cui finalità sono i seguenti:

- favorire l'autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
- favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento;
- prevenire e contrastare i processi di emarginazione e di isolamento sociale, migliorando la qualità della vita in generale;
- sostenere le capacità di auto-cura dell'individuo e della famiglia, trasmettendo loro eventuali competenze utili per un'autonomia di intervento.

I soggetti beneficiari del servizio sono persone con disabilità, minori, adulti e anziani parzialmente o



totalmente non autosufficienti, residenti nei Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale di Vibo Valentia, che vivono nella propria abitazione e non siano ricoverati in strutture residenziali; che si trovano in condizioni di salute tali da comprometterne la funzionalità e l'autonomia in quanto obiettivo degli interventi è quello di prevenire l'istituzionalizzazione e conseguentemente favorire l'autonomia e la permanenza presso il domicilio delle persone beneficiarie.

Sono definite non autosufficienti le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale o relazionale accertata attraverso l'adozione di criteri uniformi su tutto il territorio.

### ➤ **CARATTERISTICA DEGLI INTERVENTI**

Il servizio di assistenza domiciliare è destinato all'erogazione di:

- supporto alla famiglia nei compiti di cura del soggetto, attraverso interventi di assistenza sociale e di aiuto domestico;
- aiuto alla persona per igiene personale, vestizione, eventuale assunzione pasti, mobilizzazione, ecc.;
- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche, cura e pulizia della casa, cambio della biancheria, lavanderia, stireria, preparazione pasti, ecc.;
- interventi igienico - sanitari di semplice attuazione;
- accompagnamento esterno (limitato) per favorire la vita di relazione e l'integrazione sociale (es. presso una struttura sociosanitaria, riabilitativa, centro diurno, ecc.), piccoli acquisti, disbrigo pratiche sociali e sanitarie;
- Interventi tesi a ridurre le situazioni di solitudine e di emarginazione. Il servizio di assistenza domiciliare prevede l'impiego di operatori professionalmente competenti e/o dotati di esperienza in relazione alle specifiche prestazioni.

### **Art. 2**

#### **REQUISITI GENERALI**

- possesso della cittadinanza italiana;
- nel caso di cittadino straniero, possesso del permesso di soggiorno;
- residenza in uno dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale di Vibo Valentia, residenti nei Comuni di Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ipbona, Sant'Onofrio, Stefanaceni, Vibo Valentia;

### **Art. 3**

#### **BENEFICIARI**

Le risorse saranno utilizzate per interventi a favore di persone fragili non autosufficienti, parzialmente autosufficienti e autosufficienti identificate nelle tipologie a seguire:

- con disabilità grave (L. 104/1992 – art.3, c.3);
- con disabilità;
- non autosufficienti;
- con disagio sociale, dipendenze o problemi di salute mentale in stato di povertà.

Gli utenti non possono essere beneficiari di altri servizi e interventi previsti da progetti simili di



assistenza erogati da questo Ambito Territoriale, ASP, Comuni o altri soggetti finanziati con risorse pubbliche. Che tutti gli utenti richiedenti agevolazione per la fruizione dei servizi devono procedere alla presentazione dell'istanza corredata dall'apposita documentazione reddituale (ISEE Socio-sanitario);

#### **Art. 4**

### **COMPARTECIPAZIONE**

Gli utenti che accedono alle prestazioni sociali sono tenute a partecipare, in rapporto alle proprie condizioni economiche, per come previsto dalla normativa in vigore, alla copertura del costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Per tutti i servizi di assistenza domiciliare e non ricadenti presso servizi di carattere residenziale o semiresidenziale la compartecipazione al costo della retta deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE Familiare per utenti adulti, Socio-sanitario per utenti disabili.

Che in caso di carenza di fondi disponibili la priorità di accesso all'integrazione retta è destinata ai soggetti aventi ISEE minore;

Che non sono esclusi da presentare istanza gli utenti dei servizi, anche in presenza dell'esenzione dalla compartecipazione per:

- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 (vedi Allegato "1" alla DGR n. 512/2023) nei casi di inserimento del minore con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria adottato non su istanza di parte (utente o suo dante causa);
- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 3.7 e 3.8 ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Si riportano le tipologie suindicate:

- 2.6 COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)
- 2.7 COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI(14-21 ANNI)
- 2.9 COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI
- 2.10 CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI
- 3.7 CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI
- 3.8 CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI

Che gli utenti esentati dalla compartecipazione, o chi ne fa le veci, devono presentare istanza, escludendo gli allegati di natura economico/reddituale, al fine di rendere edotto l'Ente sulla spesa necessaria all'erogazione della prestazione;

Che anche per gli utenti esentanti dalla compartecipazione vige il principio della "capacità economica dell'Ente" per l'erogazione della spesa e che in assenza di fondi disponibili nessun contributo potrà essere erogato a favore di questi;

Che relativamente al calcolo della compartecipazione della retta da parte utente, il Comune capo



Ambito, acquisita la documentazione e sempre previa disponibilità/programmazione di fondi da destinarsi, quantifica la quota spettante, il tutto per come previsto dalla normativa vigente;

Il costo del personale sul quale sarà quantificato il costo del servizio e la quota di compartecipazione al servizio è stato ottenuto come media tra i CCNL ANASTE, UNEBA, AGIDAE e dei lavoratori e lavoratrici delle cooperative sociali, così come previsto dall'Allegato A alla Deliberazione n. 72 del 04.03.2024.

## **Art. 5**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

L'istanza di presa in carico, allegata al presente Avviso, è reperibile presso i Comuni dell'Ambito e scaricabile dal sito web del Comune Capofila di Vibo Valentia attraverso la sezione Ambito Territoriale. La stessa dovrà essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo da presentare al Comune di residenza che provvederà ad inviarla all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Vibo Valentia sulla pec: ats.vibovalentia@pec.comune.vibovalentia.vv.it.

La domanda dovrà contenere, allegata, la seguente documentazione:

- istanza di partecipazione, sottoscritta dal richiedente o delegato e corredata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e del beneficiario del servizio (entrambi, nel caso in cui i due soggetti non coincidano – in caso di beneficiario minorenni, fotocopia di documento di riconoscimento degli esercenti la responsabilità genitoriale);
- copia del verbale di accertamento di invalidità civile e/o copia del verbale di accertamento dello stato di handicap ex L. n.104/92 (in caso di disabilità grave);
- copia eventuali certificazioni attestanti condizioni di disabilità;  copia eventuali certificazioni attestanti condizioni di fragilità;
- copia provvedimento di nomina all'ufficio di tutore/amministratore di sostegno (eventuale);
- copia attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

## **Art. 6**

### **TERMINE DI PRESENTAZIONE**

**Il presente Avviso prevede scadenza quadrimestrale per l'anno 2024:**

➤ **30 aprile 2024**

➤ **31 agosto 2024**

➤ **31 dicembre 2024**

**con conseguente pubblicazione di "graduatoria" di soggetti ammessi a beneficio e che l'agevolazione è sempre legata alla disponibilità di risorse di Ambito a seguito di trasferimento dalla Regione Calabria;**

Sono esentati dalla presentazione dell'istanza i soggetti titolari di "Progetti di vita" sottoscritti con il Comune capo Ambito di Vibo Valentia.



Al fine di supportare l'utenza che abbia ottenuto il riconoscimento dei requisiti per l'ammissione al servizio durante il corso dello stesso si stabilisce di ripartire la spesa per l'attivazione dei servizi per quadrimestre ed in modo proporzionale per garantire la durata annuale del servizio nel rispetto del Piano Individualizzato redatto per ciascun beneficiario idoneo alla misura.

Nella fattispecie in cui si dovessero generare economie determinate dallo svolgimento del servizio le stesse saranno rimodulate avviando l'assistenza a coloro che siano risultati idonei non ammessi a beneficio per carenza di risorse.

Gli utenti che non presenteranno istanza nel primo sportello verranno esclusi per i mesi di riferimento di questo;

Gli utenti che non presenteranno istanza nel secondo sportello verranno esclusi per i mesi di riferimento di questo sportello e del precedente;

Gli utenti che non presenteranno istanza nel terzo sportello verranno esclusi per i mesi di riferimento di questo sportello e dei precedenti;

Gli utenti saranno ammessi al servizio domiciliare a far data dalla presentazione dell'istanza di presa in carico per la durata di 12 mesi dall'avvio del 1 servizio;

Per quanto non evidenziato nella presente si rimanda integralmente alla D.G.R. n°503/2019, allegati e s.m.i. e ad ogni altro dispositivo attuativo in vigore;

La predisposizione dell'istanza di ammissione al servizio domiciliare deve essere presentata anche dagli utenti che attualmente beneficiano del servizio per come previsto da presente avviso.

Non saranno ammesse altre modalità di presentazione delle istanze.

## **Art. 7**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

Con provvedimento dirigenziale, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, provvederà a nominare apposita Commissione Esaminatrice per l'istruzione, la valutazione dell'ammissibilità delle istanze per la formulazione della graduatoria degli ammessi. L'intervento è a sportello, quindi valutata l'ammissibilità dell'istanza i professionisti, Assistenti Sociali, incaricati alla presa in carico e predisposizione dei piani assistenziali individualizzati, ove necessario coadiuvati dall'UVM dell'Azienda Sanitaria Provinciale, procedono alla stesura di graduatorie con cadenza temporale scandita anche in base al flusso delle istanze pervenute.

## **Art. 8**

### **CESSAZIONE DEL SERVIZIO**

I servizi erogati hanno durata annuale e cessano senza necessità di preavviso alla data di scadenza prevista. Inoltre, i servizi possono concludersi in caso di:

1. rinuncia scritta dell'utente ovvero del familiare di riferimento (o tutore-amministratore di sostegno);
2. trasferimento della residenza o domicilio da parte del beneficiario in Comuni fuori dall'Ambito Territoriale di Vibo Valentia;
3. assenza ingiustificata e reiterata, per almeno tre volte, dell'utente dal proprio domicilio nel giorno e nelle ore concordate per l'erogazione del servizio;



4. accoglienza in strutture residenziali per un periodo superiore ai 30 gg consecutivi;
5. termine PAI;
6. venir meno dei requisiti di ammissione al servizio;
7. sospensione del servizio da parte dell'utente per un periodo superiore a 30 gg consecutivi;
8. decesso dell'utente;
9. grave mancanza di rispetto da parte dell'utente nei confronti dell'operatore domiciliare (molestie, aggressioni- anche verbali – minacce, richiesta di denaro, in forma ripetitiva)

#### **Art. 9**

### **MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Saranno escluse le istanze:

- che non siano state redatte utilizzando l'apposito modello predisposto e complete delle documentazioni richiesta;
- presentate da soggetto non ammissibile;
- non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente

#### **Art. 10**

### **DIVIETO DI CUMULO**

In capo al medesimo utente non possono cumularsi altri contributi pubblici, compresi quelli per il concorso alla gestione, a valere su altri fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali. I soggetti già beneficiari del contributo economico erogato dall'ASP attraverso il fondo assegnato dalla Regione Calabria per l'anno 2017 e 2018 non potranno accedere ai servizi qui previsti.

#### **Art. 11**

### **CONTROLLO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, laddove sussistano dubbi circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, saranno effettuati controlli sulle stesse, anche a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente resi sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il Responsabile dell'Ambito Territoriale n. 1

Dott. Domenico Libero Scuglia